AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI

Art. 1

E' autorizzato il conferimento della somma di lire 256 miliardi al fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi, istituito con legge 10 febbraio 1953, n. 136.

Versione in vigore dal 22 marzo 1968, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi
Estremi	Legge 5 febbraio 1968, n. 113
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aumento-del-fondo-di-dotazione-dell-ente-nazionale-idrocarburi-1968/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it